



Comune di Villamassargia

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 54 Del 23-12-2019

COPIA

Oggetto: ARTICOLO 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175- REVISIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **13:30**, nel Comune di Villamassargia e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, in Seduta **Ordinaria Pubblica di Prima Convocazione**, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

Porra' Debora	P	Porcu Arianna	P
Vacca Silvia	P	Bernardini Fabio	A
Mameli Francesco	P	Mandis Marco	P
Dessi' Silvia	A	Orru' Federico	P
Fadda Noemi	P		

risultano presenti n. 7 e assenti n. 2.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Sindaca **Porra' Debora**.

Assiste il **Segretario Comunale Gentile Francesco**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La Sindaca illustra l'argomento:

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo correttivo n. 100/2017;

PREMESSO, in particolare, che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs n. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Il medesimo articolo, al comma 2 consente la costituzione, l'acquisizione o il

mantenimento, da parte della P.A., di partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 50 del 2016;

PREMESSO, altresì, che:

- tra gli adempimenti previsti dalle nuove disposizioni normative in materia di Società Partecipate, ricopre un ruolo essenziale quanto indicato negli articoli 20 comma 1 e 26 comma 11 del D.Lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii. che richiedono alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni;
- il citato articolo 20 del D.Lgs 175/2016 rammenta, altresì, che debbano essere alienate od oggetto delle misure di cui ai commi 1 e 2, (piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione), le partecipazioni per le quali si rilevi la presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:
 1. Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo sopra richiamato;
 2. Non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
 3. Non sussiste la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria nonché la compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P.);
 4. Rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. ovvero:
 - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs 175/2016;
 - b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
 - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dal citato art. 4;

RICHIAMATA la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Villamassargia con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28.09.2018;

DATO ATTO che sulla base delle indicazioni normative del citato Testo Unico risulta necessario:

- a) effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del

31.12.2017 con la finalità di individuare le società che rientrino nel perimetro normativo delineato dallo stesso;

- b) procedere alla verifica e all'analisi, anche attraverso apposite valutazioni da parte degli uffici comunali competenti dei servizi affidati, secondo i criteri previsti dalla normativa;
- c) individuare quelle partecipazioni per le quali occorre adottare apposite misure di razionalizzazione, quali fusioni, aggregazione o dismissione delle stesse in quanto non conformi alla nuova disciplina prevista dal TUSP;

CONSIDERATO che alla data del 31 dicembre 2018, il Comune di Villamassargia deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

Società	Percentuale partecipazione	Tipologia di partecipazione
Abbanoa S.p.A.	0,0,09781313%	diretta

- dalle risultanze delle attività di revisione compiuta dall'Amministrazione Comunale, di cui si dà conto nell'apposita Relazione, Allegato "A" alla presente Deliberazione, sono emerse le seguenti indicazioni:
- 1. **ABBANO S.p.A.;** la Società "ABBANO" S.P.A. è la società In-House che si occupa della gestione del servizio idrico integrato in tutta la Regione Sardegna. Il servizio idrico integrato della Sardegna (S.I.I.) è un servizio pubblico essenziale di interesse generale somministrato in un unico ambito territoriale regionale. Il S.I.I. ha riunito, in applicazione alla normativa di settore, in una gestione unica, le precedenti numerose gestioni. In conformità a quanto stabilito nel Piano di Ristrutturazione approvato dalla CE con decisione 4986 finale del 31.07.2013, sono stati decisi interventi di razionalizzazione consistenti nel contenimento dei costi di funzionamento, tramite l'ottimizzazione del ciclo di produzione e distribuzione dell'acqua potabile all'utenza e l'ottimizzazione e/o integrazione degli schemi depurativi, al fine di ottenere una maggiore efficacia, efficienza ed economicità del Sistema Idrico Integrato;
- 2. *GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e campidano di Cagliari: ai sensi dell'art. 4 c. 6 non rientra nel piano della razionalizzazione della società partecipate pubbliche in quanto appartenente alla categoria escluse dall'obbligo di alienazione e razionalizzazione; il D.Lgs. 175/2016 (Riforma Madia) non è applicabile alle società la cui finalità è la gestione dei fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni (Art. 26 Altre disposizioni transitorie).*

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 20/04/2017;

TUTTO ciò premesso;

Con voti favorevoli n. 7

Con voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le azioni di razionalizzazione, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le seguenti misure di razionalizzazione:

- Abbanoa S.r.l.: procedura di mantenimento;

2. **DI APPROVARE** il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazione al 31 dicembre 2018 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che della presente deliberazione in successivo momento si procederà a darne comunicazione alla Corte dei Conti nonché al MEF, nei modi e nei termini disposti dallo stesso, attraverso l'apposito portale che prevede la compilazione di specifiche schede relative al Piano Ordinario di Razionalizzazione, alla rilevazione annuale delle Partecipazioni e dei Rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti;
4. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale per la Sardegna della Corte dei Conti ed alla struttura incaricata per il controllo ed il monitoraggio, secondo quanto previsto dal D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii.;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata e unanime votazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che sull'Albo Pretorio on line, contestualmente sul sito Web "Amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi del DLgs 33/2013 e del D.Lgs 97/2016.

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica** (ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma i, del D.Lgs. 267/2000, come modificati dal Decreto legge 174/2012, convertito nella Legge 213/2012)

Il Responsabile di Settore, attesta la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Data: 17-12-2019

Il Responsabile del servizio

F.to Medda Antonello

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Reg Finanziaria - Necessaria** (ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma i, del D.Lgs. 267/2000, come modificati dal Decreto legge 174/2012, convertito nella Legge 213/2012)

Il Responsabile di Settore, attesta la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Data: 17-12-2019

Il Responsabile del servizio

F.to Pasci Laura

Il presente verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso.

La Sindaca
F.to Porra' Debora

Il Segretario Comunale
F.to Gentile Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni n.**1961**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale il giorno- **24-12-19** dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al **08-01-20**

IL Segretario Comunale
F.to Gentile Francesco

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

L'IMPIEGATO DELEGATO